



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 204 del 9 Dicembre 2020

LEGGI REGIONALI 7 DICEMBRE 2020, NN. 34 - 35 - 36 E 37

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 07.12.2020, N. 34

Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale. 4

LEGGE REGIONALE 07.12.2020, N. 35

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale)..... 7

LEGGE REGIONALE 07.12.2020, N. 36

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali).... 16

LEGGE REGIONALE 07.12.2020, N. 37

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni..... 21

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 07.12.2020, N. 34

Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale.*Il Presidente della Regione*

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 34

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 38/1 del 17.11.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 07 DICEMBRE 2020 N. 34

Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale

La presente legge regionale sar  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E   fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 07/12/2020 13:57:46



Consiglio regionale

Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove le attività finalizzate a rafforzare la cooperazione interregionale, al fine di:
 - a) sostenere e favorire l'integrazione e la crescita territoriale tra le aree di confine con particolare riferimento ai settori dello sviluppo locale, delle attività produttive, delle infrastrutture, dei trasporti, della tutela della salute, in ambito sociale e nella promozione delle identità storico-culturali;
 - b) individuare le più efficaci e razionali strategie di localizzazione e gestione dei servizi, nel rispetto dei criteri di tutela, valorizzazione e uso delle risorse;
 - c) costituire un sistema di reti per lo scambio di esperienze sui temi di interesse comune.

Art. 2
(Programmazione regionale)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, individua negli atti di programmazione regionale specifici progetti, azioni e criteri di interventi diretti, anche economici, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali.

Art. 3
(Intese)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, la Regione attiva tavoli paritetici di confronto e programmazione con le Regioni Lazio, Marche, Molise, allo scopo di stipulare intese volte in particolare a:
 - a) favorire lo sviluppo del territorio delle aree di confine perseguendo l'integrazione dei territori interessati, con programmi differenziati per le aree costiere, collinari e montane;
 - b) valorizzare strumenti operativi già conosciuti e collaudati, come la promozione della gestione associata di funzioni e servizi tra Comuni, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, comunque interessati allo svolgimento di una gestione programmata e coordinata, per la quale forma di esercizio di funzioni può essere valutata l'applicabilità ad enti locali appartenenti a Regioni diverse;
 - c) l'implementazione di forme innovative di cooperazione quali la costituzione di vere e proprie forme associative stabili di carattere sovracomunale su richiesta degli interessati;

- d) riqualificare, sviluppare e creare una rete di infrastrutture e servizi, nei settori dello sviluppo economico locale, delle attività produttive, dei trasporti, della tutela della salute e in ambito sociale;
- e) promuovere azioni volte a reperire finanziamenti pubblici e privati finalizzati a migliorare la qualità e le competenze professionali di tutti i soggetti (persone, imprese, pubblica amministrazione) coinvolti nei processi di promozione integrata del territorio, attraverso adeguati percorsi formativi, che consentano l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti conoscitivi e metodologici per progettare e realizzare attività finalizzate a migliorare la performance del sistema territoriale;
- f) realizzare specifici marchi d'area che valorizzano beni e risorse in campo agricolo, ambientale e storico-culturale;
- g) promuovere azioni volte a reperire finanziamenti pubblici e privati finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie, alla scoperta e valorizzazione di talenti legati alla realtà territoriale, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Art. 4
(Procedure)

1. Le intese di cui all'articolo 3 sono stipulate dalla Giunta regionale e ratificate secondo le modalità stabilite dall'articolo 68 dello Statuto regionale.
2. Dell'avvio delle procedure di cui al comma 1 è data comunicazione all'Assemblea legislativa regionale. La Giunta regionale assicura altresì un'informazione costante all'Assemblea legislativa sull'attuazione delle intese.

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/1 del 17.11.2020, ha approvato la presente legge.

VT/AM/cm

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 07/12/2020 13:58:42

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 23/11/2020 12:34
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

LEGGE REGIONALE 07.12.2020, N. 35

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale).



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 35

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 38/3 del 17.11.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 07 DICEMBRE 2020 N. 35

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



Consiglio regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale)

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. La Regione concede contributi costanti trentacinquennali e contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione o la progettazione delle opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e loro consorzi, mediante programmi pluriennali sulla base delle richieste avanzate dagli enti predetti e su specifici programmi di questi."

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 2 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. La misura del contributo costante trentacinquennale è fissata nel 7 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere.
2. All'inizio di ogni anno finanziario e comunque prima della formazione del progetto di piano annuale di opere pubbliche, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, fissa la misura del contributo costante che è pari al tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 90 per cento elevata al 100 per cento per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o per la progettazione definitiva ed esecutiva.
4. Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per revisione prezzi, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo."

2

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 3 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Sono ammessi a contributo trentacinquennale la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:
 - a) acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli enti locali;
 - b) strade provinciali e comunali;
 - c) ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, degli invalidi e degli anziani, cimiteri;
 - d) sedi comunali;
 - e) edifici pubblici di proprietà dei comuni e delle province;
 - f) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compreso l'arredamento;
 - g) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;
 - h) porti ed approdi di seconda categoria dalla seconda classe in poi con particolare riguardo per quelli interessati alla attività turistica ed opere a protezione delle spiagge e della fascia costiera."

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 4 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Sono ammessi a contributo in conto capitale la costruzione, il completamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:
 - a) strade provinciali e comunali;
 - b) acquedotti, fognature, impianti depurativi, inceneritori;
 - c) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie escluso l'arredamento;
 - d) edifici destinati al ricovero degli invalidi e anziani, sedi comunali e cimiteri;
 - e) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;
 - f) opere a protezione delle spiagge e delle fasce costiere.
2. Sono altresì ammessi a contributo in conto capitale gli interventi urgenti di cui all'articolo 1-bis della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) non riconducibili ad eventi calamitosi."

3

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 5 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, alle scadenze previste nei relativi contratti.
2. I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai diciannove ventesimi dell'ammontare complessivo, in base a stati di avanzamento dei lavori, previa autorizzazione dei dirigenti dei servizi e dei direttori competenti.
3. Il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relazione acclarante."

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 6 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Nell'esecuzione delle opere pubbliche di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto non previsto con la presente legge, è applicata la normativa nazionale e regionale vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche."

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 7 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, alla contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo."

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 8 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

4

"Art. 8

1. Il Consiglio regionale approva il piano generale dei lavori pubblici predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle richieste avanzate dagli enti interessati, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.
2. Le richieste di completamento di opere iniziate e quelle relative ad interventi urgenti, ma non ancora ultimate per insufficienza di finanziamento, hanno priorità su quelle per lavori di nuova costruzione.
3. Le istanze sono inviate ai Servizi regionali competenti, corredate di relazione tecnica e di apposita deliberazione con l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali è chiesto il finanziamento."

Art. 9

(Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 9 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

1. Gli enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, presentano, per il tramite dei competenti Servizi regionali, domanda diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera e dall'atto di approvazione dell'ente, con il quale è confermata la domanda di contributo, è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è indicato con quali mezzi si intende far fronte all'eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l'Istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo."

Art. 10

(Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 10 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

1. La Giunta regionale approva, previa istruttoria dei Servizi competenti, senza limiti d'importo, le progettazioni e i progetti relativi a tutte le categorie di opere pubbliche e, se previsto, concede il contributo che può essere esteso ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto con offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi."

5

Art. 11

(Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 12 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

1. La Giunta regionale, per mezzo dei Servizi competenti, verifica lo stato dei lavori, il conseguimento degli obiettivi progettuali ed il rispetto della convenzione."

Art. 12

(Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 13 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici), nei casi in cui la legislazione vigente lo prescrive, si avvale, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale, del Comitato regionale tecnico amministrativo, Sezione lavori pubblici, di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici)."

Art. 13

(Sostituzione dell'art. 18 della l.r. 43/1976)

1. L'articolo 18 della l.r. 43/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti delle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito della Missione 08, Programma 01, Titolo 2, della parte spesa del bilancio regionale."

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/3 del 17.11.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:07/12/2020 13:59:23

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 23/11/2020 12:38
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 38/3 DEL 17 NOVEMBRE 2020 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/mem leggiv new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 8

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

Art. 12

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici:

- a) gli uffici del genio civile a competenza generale, ivi comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale e degli uffici speciali del genio civile per le opere di edilizia statale, per le opere idrauliche, per le opere marittime e per il servizio idrografico;
- b) i provveditorati regionali alle opere pubbliche, ivi comprese le sezioni urbanistiche presso i provveditorati medesimi, con esclusione delle sezioni e servizi per le opere idrauliche, per l'edilizia statale ed economica e popolare.

Fino a quando non sarà provveduto, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al riordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici, i provveditori alle opere pubbliche continuano ad essere preposti ai provveditorati regionali trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con il presente articolo.

A tali fini i provveditori medesimi vengono posti a disposizione delle regioni, in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.

I provveditori alle opere pubbliche continuano, nello stesso tempo, ad essere preposti alle sezioni e servizi rimasti allo Stato perché esclusi ai sensi della lettera b) del primo comma del presente articolo, dal

trasferimento alle Regioni a statuto ordinario.

Fino al suddetto riordinamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, gli ingegneri capi, preposti agli uffici del genio civile con competenza generale, trasferiti alle regioni ai sensi della lettera a) del detto primo comma, esercitano anche, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti relativamente alle sezioni escluse dal trasferimento alle regioni ai sensi della disposizione della anzidetta lettera a).

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla ripartizione dei servizi comuni tra il provveditorato regionale alle opere pubbliche del Veneto, che viene trasferito alla regione ai sensi della lettera b) del precedente primo comma, ed il coesistente Magistrato alle acque.

I comitati regionali tecnico-amministrativi continuano a svolgere, per le opere pubbliche di interesse regionale e per le attività inerenti alle funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, fino a quando la Regione non avrà diversamente provveduto, le funzioni attualmente loro demandate e quelle del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed i provveditorati alle opere pubbliche trasferiti con il precedente primo comma e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle regioni ai sensi del presente decreto.

LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1974, N. 17

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali.

Art. 1-bis

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano esclusivamente le seguenti categorie di opere di pubblico interesse:
 - a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumità;
 - b) ripristino del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche/sanitarie, limitatamente alle parti danneggiate dell'opera;
 - c) ripristino di opere idrauliche danneggiate o interventi di ripristino della sezione di deflusso;
 - d) interventi per il dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili ad interventi di programmazione ordinaria di settore. Gli interventi non devono in alcun modo essere imputabili a condizioni derivanti da mancata manutenzione, difetto di costruzione o inadeguatezza tecnica o a preesistenti condizioni di instabilità o di dissesto. I lavori sono ammessi fino all'importo di euro 200.000,00.

Valerio
Taddei

Firmato digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2020.11.27
09:41:05 +01'00'

LEGGE REGIONALE 07.12.2020, N. 36

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali).



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 36

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 38/4 del 17.11.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 07 DICEMBRE 2020 N. 36

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 07/12/2020 14:00:58

1

*Consiglio regionale*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali)

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 17/1974)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. La Giunta regionale è competente per gli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse o che recano stato di pregiudizio alla pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi che l'abbiano determinato, quali scosse telluriche, alluvioni, piene, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali anche non ricadenti nell'ambito del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
2. Resta ferma la competenza statale per gli interventi a seguito di calamità dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi."

Art. 2

(Inserimento degli articoli 1-bis e 1-ter nella l.r. 17/1974)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 17/1974 sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano esclusivamente le seguenti categorie di opere di pubblico interesse:
 - a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumità;
 - b) ripristino del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche/sanitarie, limitatamente alle parti danneggiate dell'opera;
 - c) ripristino di opere idrauliche danneggiate o interventi di ripristino della sezione di deflusso;
 - d) interventi per il dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili ad interventi di programmazione ordinaria di settore. Gli interventi non devono in alcun modo essere imputabili a condizioni derivanti da mancata manutenzione,

2

difetto di costruzione o inadeguatezza tecnica o a preesistenti condizioni di instabilità o di dissesto. I lavori sono ammessi fino all'importo di euro 200.000,00.

Art.1-ter

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1-bis provvede il servizio del Genio civile regionale territorialmente competente con le modalità stabilite negli articoli 2, 3 e 4.
2. Le richieste di intervento di enti diversi dalla Regione Abruzzo, a pena di decadenza, sono inoltrate, entro dieci giorni dall'evento calamitoso, al servizio del Genio civile regionale competente, che provvede all'istruttoria delle stesse.
3. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'articolo 2 contengono un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, una descrizione con computo e quadro tecnico economico (QTE) di massima dei lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato dell'ente comunale o provinciale territorialmente competente.
4. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'articolo 3 contengono un verbale di somma urgenza ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed una dichiarazione a firma dell'autorità dell'ente richiedente nella quale sia accertato che la situazione di pubblico pericolo non sia risolvibile con mezzi tecnici ed economici, a disposizione o reperibili dall'ente stesso e che per tali ragioni non risulta possibile completare le procedure di somma urgenza ai sensi del d.lgs. 50/2016 in forma autonoma."

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 17/1974)

1. L'articolo 2 della l.r. 17/1974 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. Gli interventi di urgenza riguardano le categorie di opere di cui all'articolo 1-bis.
2. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1-ter ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 1-ter, comma 3 ed eventuale sopralluogo del Genio civile regionale, il dirigente del servizio del Genio civile regionale territorialmente competente propone il finanziamento al direttore di dipartimento competente al fine della concessione."

Art. 4

(Inserimento dell'art. 2-bis nella l.r. 17/1974)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 17/1974 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

1. Gli interventi urgenti di cui all'articolo 2 sono realizzati avuto riguardo all'entità del bene esposto al pericolo imminente ed all'entità del danno ipotizzabile stimato nel

3

numero di persone coinvolte, considerando come valore primario da salvaguardare l'incolumità delle persone secondo il seguente ordine prioritario:

- a) gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
 - b) le infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica privilegiando il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture stradali di livello provinciale e comunale interrotte parzialmente o totalmente, la cui scala di priorità è individuata in funzione della popolazione servita e di imminente potenziale isolamento di centri abitati, nonché di collegamento ad infrastrutture di primaria necessità quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza ed altri edifici ed opere individuati nei piani di emergenza comunali;
 - c) le aree in cui insistono insediamenti produttivi o impianti tecnologici di rilievo;
 - d) le aree sede di servizi pubblici e privati, di strutture ricettive, di impianti sportivi e ricreativi;
 - e) il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente o gli altri Enti diversi dalla Regione predispongono quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1-ter, con l'indicazione dettagliata di tutti gli elementi di cui al comma 1 che consentano la graduazione delle priorità da parte del direttore del Dipartimento competente ai fini della concessione del finanziamento.".

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 17/1974)

1. L'articolo 3 della l.r. 17/1974 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui all'articolo 1-ter, comma 1 ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 1-ter, comma 4, per gli interventi di somma urgenza che non consentono alcun indugio e per i quali sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 1-bis, la relativa autorizzazione, previo sopralluogo da parte del servizio Genio civile regionale territorialmente competente, è richiesta, dal dirigente del servizio del Genio civile territorialmente competente, direttamente al direttore di dipartimento competente ai fini della concessione.".

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 17/1974)

1. L'articolo 4 della l.r. 17/1974 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Gli interventi che sono eseguiti in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e realizzati in via prioritaria direttamente dal Genio civile regionale competente ovvero dagli altri enti tramite convenzione.".

4

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 17/1974)

1. L'articolo 5 della l.r. 17/1974 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Tutti i soggetti incaricati per l'esecuzione di lavori secondo le procedure negoziate devono essere individuati tra gli operatori economici contenuti negli appositi elenchi del Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente."

Art. 8

(Introduzione dell'art. 5-bis nella l.r. 17/1974)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 17/1974 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nei limiti delle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito della Missione 09, Programma 01, Titolo 2 della parte spesa del bilancio regionale."

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/4 del 17.11.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:07/12/2020 14:01:26



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 23/11/2020 12:39
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm

LEGGE REGIONALE 07.12.2020, N. 37

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.*Il Presidente della Regione*

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 37

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 38/6 del 17.11.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 07 DICEMBRE 2020 N. 37

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni

La presente legge regionale sar  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E   fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco MarsilioFirmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:07/12/2020 14:02:02



Consiglio regionale

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali, al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie.
2. Agli effetti della presente legge per "dipendenze patologiche" si intendono:
 - a) il disturbo da gioco d'azzardo;
 - b) le dipendenze da sostanze (bevande alcoliche, tabacco, sostanze psicotrope e stupefacenti, "nuove sostanze", antidolorifici);
 - c) le dipendenze tecnologiche (Internet, reti sociali, smartphone, videogiochi, videopornografia, ecc.) e altre dipendenze comportamentali, come da DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali;
 - d) shopping compulsivo;
 - e) ipersessualità.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, e, in particolare, i Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.), i comuni, singoli o associati, l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché le strutture accreditate dalla Regione per l'erogazione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi nell'area delle dipendenze patologiche.

Art. 2 (Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche)

1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto della Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;
 - c) l'Assessore regionale alle Politiche sociali o suo delegato;
 - d) il Direttore del Dipartimento Sanità;
 - e) il Direttore del Dipartimento Politiche sociali;
 - f) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria locale, individuato nei responsabili dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) dei comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;
 - g) un rappresentante dei comuni, designato da ANCI Abruzzo;
 - h) un rappresentante del Ministero dell'Interno;
 - i) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo o suo delegato;
 - j) un rappresentante del Forum del Terzo Settore Abruzzo, espressione delle realtà associative operanti nell'area delle dipendenze patologiche;
 - k) due delegati delle reti maggiormente rappresentative delle comunità terapeutiche;
 - l) un esperto in materia di dipendenze patologiche designato dal Presidente della Giunta regionale;
 - m) un rappresentante delle associazioni che si occupano di tutela legale per le persone affette da GAP;
 - n) un rappresentante delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);
 - o) due studenti individuati tra i 4 Presidenti provinciali delle Consulte degli Studenti, designati dalla Consulta degli Studenti della Regione Abruzzo;
3. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il supporto tecnico, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, e svolge le seguenti funzioni:
- a) studio e monitoraggio delle dipendenze patologiche in ambito regionale e dei loro effetti in tutte le loro componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche;
 - b) formulazione di pareri e proposte alla Giunta regionale, anche al fine dell'elaborazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 3;
 - c) promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso la creazione di un portale informatico divulgativo;
 - d) realizzazione di una banca dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, contenente le informazioni sulla tipologia di utenza che accede ai servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
 - e) verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure adottate dai soggetti istituzionali coinvolti e redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. L'Osservatorio assicura idonee forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le forze dell'ordine, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni antimafia, nonché con altri enti ed organismi operanti a livello nazionale nel settore della prevenzione e del trattamento delle dipendenze patologiche.
5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 3

(Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche sociali, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria e tenuto conto delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, approva entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale, di seguito denominato Piano, ad integrazione del Piano regionale della prevenzione e il piano regionale del gioco d'azzardo patologico.
2. Il Piano indica le risorse di personale ed economiche per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la Regione garantisce alle persone con dipendenze patologiche, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
3. Il Piano, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di dipendenza, definisce l'insieme degli interventi che interessano il territorio regionale in ordine alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche, nonché al trattamento, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie. In particolare, il Piano persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la prevenzione e la riduzione dei rischi derivanti dalle dipendenze patologiche, mediante iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni;
 - b) l'assistenza e l'orientamento dei soggetti a rischio dipendenza, anche attraverso l'attivazione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicati, per fornire un primo servizio di ascolto e ricevere segnalazioni e richieste di aiuto;
 - c) la realizzazione di percorsi di trattamento adeguati per persone affette da dipendenze patologiche, nonché di sostegno alle famiglie, mediante l'apporto della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i gruppi di automutuoaiuto;
 - d) il potenziamento della rete dei Servizi Territoriali per le dipende patologiche (Ser.D.) attraverso:
 - 1) la formazione e l'aggiornamento degli operatori della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, preposti alla presa in carico e al trattamento di persone affette da dipendenza, nonché degli addetti all'assistenza, all'orientamento e al reinserimento socio-lavorativo;
 - 2) l'assunzione di personale specializzato per i servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento socio-lavorativo e consulenze legali per i malati di GAP, da effettuarsi mediante procedure concorsuali;
 - e) la formazione e l'aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande

4

- alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale;
- f) la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, impegnate nell'ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e della dipendenza dalle nuove tecnologie;
- g) la promozione di attività socio-culturali e sportive finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio delle dipendenze, nonché al contrasto degli effetti da queste prodotti, in particolare nei minori e nei giovani a rischio di isolamento relazionale e sociale.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione può stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione, i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.

Art. 4

(Istituzione della "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche")

1. La Regione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29, istituisce la "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche", nel corso della quale sono realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la data della giornata e definisce annualmente il programma delle iniziative, su proposta dell'Osservatorio di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Prevenzione dalle dipendenze patologiche negli istituti scolastici)

1. All'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile alla comunità studentesca, appositi prospetti informativi finalizzati a promuovere stili di vita sani e a evidenziare i rischi e i danni connessi al consumo di sostanze e ad altri comportamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, tenuto conto delle evidenze scientifiche sulla prevenzione rivolta alla popolazione giovanile.
2. Ai fini del rafforzamento delle misure di cui al comma 1, i medesimi soggetti promuovono azioni di sensibilizzazione, formazione, sostegno e consulenza degli "educatori" (genitori, insegnanti, personale scolastico).
3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo, sulla base delle linee di indirizzo definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2 e ne curano la distribuzione presso gli Istituti scolastici.

5

Art. 6

(Sostegno al Terzo settore)

1. La Regione sostiene l'attività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche.
2. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi, patrocinii o altre forme di sostegno, anche non oneroso, per la realizzazione di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.
4. La Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro, che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 3.

TITOLO II

DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO E DIPENDENZA DALLE NUOVE
TECNOLOGIE

Art. 7

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo:
 - a) per "sale da gioco" devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
 - b) per "apparecchi per il gioco lecito" devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'articolo 110, comma 6, del predetto Testo Unico;
 - c) per "luoghi sensibili" devono intendersi:
 - 1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
 - 2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
 - 3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
 - 4) le caserme militari;
 - 5) i centri di aggregazione di anziani;
 - 6) tutti i luoghi di culto;
 - 7) i cimiteri e le camere mortuarie;

- d) per "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera b) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- e) per "concessionario": l'operatore che possiede e fornisce alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera b), ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, qualora lo stesso fornisca alle attività autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera b);
- f) per "vetustà dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera b) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;
- g) per "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera b) che lo rende inservibile al suo scopo;
- h) per "subingresso": il subentro in un'attività economica esistente a seguito di atto tra vivi, quali per trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, fusione), per gestione (affitto d'azienda), o per reintestazione di precedente titolare o per successione (decesso del titolare);
- i) per "variazione di titolarità per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività": modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio del legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato.

Art. 8

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di cui all'articolo 3, promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco illecito e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni familiari e le comunità giovanili.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente ai minori, ai giovani e agli anziani e sono finalizzate:
 - a) a diffondere una maggiore conoscenza delle dipendenze, delle patologie correlate e delle relative cure;
 - b) a favorire un utilizzo responsabile del denaro, anche al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo e delle loro famiglie;
 - c) a prevenire e contrastare fenomeni di disagio e devianza giovanile, favorendo l'utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie, in particolare di Internet e delle reti sociali;
 - d) ad informare sull'esistenza di servizi pubblici di assistenza presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
 - e) ad informare le famiglie sui programmi che consentono l'applicazione di filtri e il blocco dei giochi illeciti in rete o di altri siti pericolosi, nonché il contingentamento dei tempi di navigazione in rete;

- f) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Logo "No Slot-Regione Abruzzo")

1. È istituito il logo regionale "No Slot-Regione Abruzzo" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Sanità, definisce i contenuti grafici, i criteri e le modalità di rilascio e di utilizzo del logo, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca dello stesso.
3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in possesso del logo di cui al comma 1, e per i soggetti che rimuovono nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria competenza nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

Art. 10

(Esercizio del gioco lecito)

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente.
2. Le nuove autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), per i quali non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
4. I comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale.
5. L'ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell'attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell'attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell'attività conseguente a procedure di sfratto.
6. Il subentrante ha diritto ad intestarsi l'autorizzazione del precedente titolare a condizione che sia in possesso dei requisiti morali e professionali e che dimostri di essere regolarmente subentrato con idonei documenti.
7. Non è richiesto il requisito della distanza di cui al comma 2 nel caso di autorizzazione ad

- un punto di vendita riconducibile alla categoria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del Decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle Finanze, soggetto al rispetto delle distanze di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo).
8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Art. 11

(Obblighi degli esercenti e dei gestori)

1. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito sono tenuti ad esporre in maniera visibile e accessibile al pubblico, all'ingresso e all'interno dei locali, nonché su ogni apparecchio per il gioco, materiale informativo al fine di:
 - a) evidenziare i rischi connessi al disturbo da gioco e i relativi danni;
 - b) segnalare la presenza sul territorio dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.);
 - c) diffondere la conoscenza del portale informatico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e del numero verde di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b);
 - d) diffondere un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3 e di esporre, nei propri esercizi, l'attestazione dell'avvenuta partecipazione.
3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo di cui al comma 1 e organizzano i corsi di cui al comma 2, sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Osservatorio regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche.

Art. 12

(Disposizioni sanzionatorie)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta, altresì, la sospensione dell'esercizio da dieci a sessanta giorni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3. In caso di violazione degli obblighi formativi di cui all'articolo 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, e da euro 1.000,00 a 5.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinato al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.

Art. 13

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Per il periodo di imposta 2021, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta dello 0,30 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'articolo 9. La riduzione di aliquota opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ed è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1.

Art. 14

(Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito)

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.
2. Con successivo regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000,00 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 15

(Vigilanza e controlli)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11.

2. La Regione e i comuni collaborano con i competenti organi dello Stato e con le forze dell'ordine nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale e del correlato rischio di usura, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.

TITOLO III

ALCOLISMO E DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Art. 16

(Programma degli interventi)

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute e la sicurezza della comunità regionale in relazione al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali.
2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'articolo 3, comma 3:
 - a) promuove l'organizzazione di eventi "no alcol", durante i quali non vengono somministrate bevande alcoliche e sono fornite informazioni sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
 - b) prevede limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche, nonché alla vendita e alla somministrazione delle stesse;
 - c) promuove azioni di prevenzione della sindrome alcolico-fetale, anche tramite la previsione di forme di esenzione al fine di garantire l'accesso alle cure necessarie per la tutela della vita e della salute del feto e del neonato;
 - d) prevede forme di partecipazione alla spesa sanitaria relativa ad interventi di emergenza effettuati in favore di soggetti che versano in stato di ebbrezza conseguente al consumo di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali;
 - e) promuove, in prossimità delle aree con maggiore presenza di locali notturni, specifici accordi tra i comuni, le aziende pubbliche di trasporto, le associazioni dei tassisti e le associazioni rappresentative dei locali notturni di intrattenimento per la realizzazione di un piano di mobilità sostenibile alternativo al mezzo privato a favore degli utenti dei locali;
 - f) promuove strategie di prevenzione dei rischi da uso di droghe, legali e illegali, nei luoghi sensibili e nelle aree a rischio.

Art. 17

(Limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche)

1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche nell'ambito di manifestazioni alle quali partecipano principalmente i minori di anni diciotto.

11

Art. 18

(Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-ter della l. 125/2001 e dagli articoli 689 e 691 del codice penale, in tutti gli esercizi di somministrazione, anche di carattere temporaneo, nei quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la vendita o la somministrazione di bevande, sono vietate la vendita, anche per asporto, e la somministrazione, a prezzo ridotto o a titolo gratuito, di bevande alcoliche a soggetti minori di anni diciotto.
2. Il divieto di vendita o somministrazione è reso pubblico con appositi cartelli esposti, in modo ben visibile, dagli esercenti all'esterno o all'interno degli esercizi di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i comuni possono vietare o limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Art. 19

(Integrazione all'art. 56 della l.r. 23/2018)

1. All'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine è consentita la vendita di bevande alcoliche esclusivamente attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici."

Art. 20

(Disposizioni sanzionatorie)

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, la violazione dei divieti di cui agli articoli 18 e 19 è punita con le seguenti sanzioni:
 - a) agli esercizi di somministrazione che vendono, anche per asporto, bevande alcoliche, a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino o a titolo gratuito, a minori di anni diciotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;
 - b) agli esercizi commerciali che non espongono gli appositi cartelli indicanti il divieto di vendita o somministrazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;
 - c) ai maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di anni diciotto bevande alcoliche tramite distributori automatici, esercizi di somministrazione o commerciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.
3. Fatta salva la sospensione dell'attività commerciale prevista dall'articolo 14 ter della l. 125/2001, se il fatto è commesso più di una volta la relativa sanzione amministrativa è raddoppiata.

12

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.

Art. 21

(Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria)

1. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria dei soggetti nei quali venga riscontrato un tasso di alcolemia superiore a un grammo per litro, ovvero uno stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive illegali e/o legali, assunte in assenza della prescrizione medica o in difformità da questa, a favore dei quali viene effettuato il trasporto in ambulanza e il cui accesso ai servizi di pronto soccorso sia legato a tali condizioni.

Art. 22

(Divieto di commercializzazione della canapa per uso ricreativo)

1. Al di fuori dei casi previsti dalle leggi regionali 18 dicembre 2013, n. 54 (Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)", e 4 gennaio 2014, n. 4 (Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è vietata la commercializzazione della canapa (*cannabis sativa*) per uso ricreativo, anche a fronte di un basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), nonché ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanze stupefacenti.

TITOLO IV
TABAGISMO

Art. 23

(Programma degli interventi)

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute della comunità regionale in relazione al fumo di tabacco e ai danni che ne derivano, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno.
2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'articolo 3, comma 3:
 - a) persegue la prevenzione del tabagismo attraverso lo sviluppo di programmi per la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo;

13

- b) prevede l'istituzione di centri antifumo presso ogni Azienda sanitaria locale, attraverso cui i competenti Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) garantiscono la cura, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal fumo;
 - c) promuove la tutela dei non fumatori esposti ad inalazione del fumo passivo nei luoghi pubblici e di lavoro;
 - d) promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti generati dal fumo;
 - e) valuta l'efficacia degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi, privilegiando metodologie di analisi basate sul confronto della situazione dei soggetti che hanno beneficiato delle misure per la cura del tabagismo e di quelli che non ne hanno fruito.
3. Il programma di cui al comma 1 è definito in armonia con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.

Art. 24

(Prevenzione e contrasto del tabagismo passivo nei luoghi sensibili)

1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, i responsabili delle strutture pubbliche e private provvedono a individuare e a segnalare adeguatamente al pubblico i locali e le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari nei quali si applica il divieto previsto dall'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione).
2. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto di fumo, le Aziende sanitarie locali e le istituzioni scolastiche realizzano iniziative informative e formative affinché il relativo personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti dei cittadini.
3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, la Regione, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, promuove azioni di sensibilizzazione degli adulti a non fumare anche nelle aree aperte dedicate ai minori e ai giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.

TITOLO V

DIPENDENZE DA NUOVE TECNOLOGIE

Art. 25

(Azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze da nuove tecnologie)

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, promuove e sostiene, anche attraverso gli enti locali, azioni di prevenzione specifiche volte a contrastare le conseguenze sanitarie delle cyberdipendenze e delle dipendenze e devianze comportamentali derivanti da utilizzo improprio di nuove tecnologie, in particolare tra bambini, adolescenti e giovani.
2. Le azioni di cui al comma 1 si integrano con quelle stabilite dall'Osservatorio regionale sulle Dipendenze patologiche di cui all'articolo 2, sono realizzate valorizzando il ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario, dei soggetti che promuovono attività motoria e pratica sportiva, nonché delle associazioni delle famiglie, in particolare per

quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze tecnologiche e della conseguente sedentarietà nei bambini e nei giovani.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano regionale di cui all'articolo 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito assolvono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 2 e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, le risorse impiegate e i relativi destinatari;
 - b) gli accordi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;
 - c) una descrizione degli interventi informativi e formativi in materia di prevenzione delle dipendenze patologiche, il grado di diffusione degli stessi sul territorio, i soggetti coinvolti, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
3. La Giunta regionale rende accessibile la relazione sul portale informatico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame.

Art. 28
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40, (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco) e successive modifiche e integrazioni;

- b) la legge regionale 29 novembre 1999, n. 114 (Prevenzione dei problemi alcol-droga-correlati e di formazione di operatori del settore socio-sanitario, del settore socio-educativo e del volontariato);
- c) la legge regionale 27 marzo 1998, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 ottobre 1994, n. 72 (Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo));
- d) il paragrafo relativo a «Interventi in materia di alcooldipendenza» di cui al punto 5.4 dell'allegato «A» della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (Piano sanitario regionale 1994-1996).

Art. 29
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Piano regionale di cui all'articolo 3, per la sezione relativa al disturbo da gioco d'azzardo, è finanziato:
 - a) con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), allocate nel bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, capitoli di spesa 81569/3 e 81569/4 per complessivi euro 1.200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022;
 - b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 12.
2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione del Piano si fa fronte:
 - a) con i fondi annualmente previsti e disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale;
 - b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 20.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, si fa fronte con i fondi annualmente previsti e disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Terzo settore.
4. Per le finalità previste dall'articolo 14 è autorizzata una spesa di euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 a valere sulla Missione 13, Programma 07 del bilancio regionale 2020-2022.
5. Alla potenziale perdita del gettito Irap derivante dall'attuazione dell'articolo 13, stimata in euro 138.000,00 per gli anni 2021 e 2022, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizi 2021 e 2022, per la sola competenza:
 - a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 102 per euro 138.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 138.000,00.
6. Per le annualità successive al 2022, agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5, si fa fronte con legge di bilancio.

16

Art. 30

(Modifica all'art. 17 della l.r. 15/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) è sostituito dal seguente:
"2. E' individuato presso la U.O.S.D Farmacotossicologia e qualità analitica dell'azienda ASL di Pescara il laboratorio anti-doping per il controllo degli atleti dilettanti ed amatoriali."

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/6 del 17.11.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:07/12/2020 14:02:38



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 23/11/2020 13:12

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA

AM/VT/cm



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 38/6 DEL 17 NOVEMBRE 2020
"Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio

Art. 56

(Disposizioni per i distributori automatici)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed all'uopo attrezzati è soggetta ai regimi amministrativi di cui alla tabella A del d.lgs. 222/2016.
2. Per l'installazione di più apparecchi automatici anche in luoghi ed aree diverse dello stesso Comune può essere presentata un'unica istanza.
3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 114/1998.
4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante apparecchi automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia. **A tal fine è consentita la vendita di bevande alcoliche esclusivamente attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.**

LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2020, N. 15

Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie.

Art. 17

(Controllo anti-doping)

1. Allo scopo di impedire e scoraggiare l'uso di sostanze e metodiche dirette a modificare artificialmente le energie naturali ed il relativo rendimento atletico, compromettendo la salute e la dignità di chi le usa e contravvenendo all'etica sportiva, gli adempimenti ed i conseguenti provvedimenti relativi ai controlli anti-doping sono assicurati

dalle normative del CONI, in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e attraverso i laboratori anti-doping della FMSE-CONI.

2. **E' individuato presso la U.O.S.D Farmacotossicologia e qualita' analitica dell'azienda ASL di Pescara il laboratorio anti-doping per il controllo degli atleti dilettanti ed amatoriali.**
3. I relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo.
4. La Regione Abruzzo promuove un programma di formazione degli operatori affinche', nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva, siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostanze dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi (con particolare attenzione ai minori) e contro l'abuso degli integratori alimentari che incrementano le performance.
5. Per quelle strutture sportive (tra cui palestre, piscine, ecc.) che risultino favorire o promuovere l'uso di sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 38/6 del 17 novembre 2020 "Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni" sono i seguenti:

REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1930, N. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

Art. 689

(Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente)

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Art. 691

(Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza)

Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 86

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, cafe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma.

[COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35]

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresì necessaria:

- a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
- b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Art. 88

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Art. 110

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e validata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine validatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
 - a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);
 - b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
 - a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di

- diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro;
- c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
- 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i giochi che, per modalita' simili con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1o maggio 2004.
- 7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente.
- 7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.
- 7-quinquies. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126]
8. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111]
- 8-bis. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111]
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
- b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

- d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
- f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
- f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale;
- f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
- 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
- 9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
- 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorita' competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 50

(Competenze del sindaco e del presidente della provincia)

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.
- 7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

LEGGE 30 MARZO 2001, N. 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

Art. 13

(Disposizioni in materia di pubblicità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:
 - a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

- b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
- c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
3. E' vietata la pubblicita' diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di eta'.
4. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. E' inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di bevande superalcoliche:
 - a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
 - b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

Art. 14-ter

(Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori)

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' da quindici giorni a tre mesi.

LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

Art. 51

(Tutela della salute dei non fumatori)

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
 - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
 - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
- 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.
- 1-ter. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite

- le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
- 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.
- 10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
- la dicitura: <<presenza di nicotina>>;
 - l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
- 10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
- 10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
- sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
 - attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
 - rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.
- 10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
- 10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
- 10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
- sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
 - nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
- 10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
- 10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Art. 137

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)

- Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
- L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:
 - avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
 - tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
 - svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

- f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO MINISTERIALE 21 FEBBRAIO 2013, N. 38
Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.

Art. 2

(Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie)

1. L'istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo.
2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
 - a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
 - b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
 - c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.
4. La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione della popolazione comunale fa stato quella che risulta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'ISTAT.
5. Fermo il parametro della distanza di cui al comma 2, non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:
 - a) euro 20.481,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
 - b) euro 32.817,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
 - c) euro 40.854,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
6. Ai fini dell'applicazione del parametro di cui al comma 5, qualora rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita una o due delle tre rivendite più vicine siano poste a distanza superiore a 600 metri ad esse viene imputato, ai soli fini del computo di cui al comma 5, un aggio virtuale pari ai parametri di cui al comma 5, lettere a), b) e c), in ragione della dimensione demografica del comune in cui le stesse hanno sede.
7. In tutti i casi in cui la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, non trovano applicazione i parametri di cui ai commi 2 e 5, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio competente di verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.
8. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, può essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di cui al comma 5, tenuto conto della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare.
9. Gli importi di cui al comma 5 sono adeguati, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e successivamente ogni due anni, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura pari alla media aritmetica dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo e dell'incremento del prezzo medio ponderato dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati, intervenuti nel biennio precedente.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).

Art. 1

(OMISSIS)

946. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 4

(Enti del Terzo settore)

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87

Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.


Art. 9

(Divieto di pubblicita' giochi e scommesse)

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu' efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformita' ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1o gennaio 2019 il divieto di cui al

- presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrapposizione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".
- 1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le lotterie istantanee indette dal 1º gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita".
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1º settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1º maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023.
- 6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. (33)
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

Firmato digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2020.11.27
11:13:26 +01'00'



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it